



Roma, 16 giugno 2026

Alla Commissione Giustizia del Senato  
SUA SEDE

OGGETTO: Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1917 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense)

L'Organismo Congressuale Forense ritiene che meriti speciale attenzione il disegno di legge n° 2629, per come modificato e approvato alla Camera dei deputati rispetto al testo originario, all'art. 2 lett. h), punto 9) e punto 11), con riferimento alla disciplina della partecipazione delle società di capitali nelle società tra avvocati, già prevista dal 2017.

In particolare, la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che al punto 9) ha previsto la distribuzione al socio non professionista di utili "*secondo criteri di proporzionalità*" con riferimento agli utili generati dalla difesa del socio non professionista e una maggiore quota, comunque non superiore al 33%, con riferimento alle altre attività.

Al comma 11), poi, è stato previsto per la società tra avvocati un limite allo svolgimento di attività difensiva a favore del socio non professionista, in particolare il divieto di "*prestare attività in misura prevalente*". Ad oggi e dal 2017 alcun limite è previsto. Su queste modifiche non vi è stata una audizione dell'avvocatura precedente ad oggi.

Le due modifiche hanno soppiantato la previsione originaria del disegno di legge, frutto del lavoro dei tavoli dell'avvocatura, che vietava lo svolgimento di attività difensiva in favore del socio non professionista da parte della società tra avvocati e, come diremo, vanno lette necessariamente insieme



in modo da dare alle stesse, con la stesura dei decreti legislativi delegati, una concretezza che renda **effettiva** l'assenza di influenza da parte del socio di capitali sulla società tra avvocati.

L'Organismo Congressuale Forense sottolinea la centralità del tema rispetto agli imprescindibili principi di libertà e indipendenza dell'avvocatura. L'attività dell'avvocato, come di recente ribadito dalla Corte di Giustizia con sentenza del 19 dicembre 2024, si esercita nell'interesse di una sana amministrazione della giustizia e richiede *"piena indipendenza"* e *"rispetto della legge e delle regole professionali e deontologiche"* (v. in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wroclawski e Polonia/REA). Proprio a tal fine il nostro ordinamento ammette la partecipazione alle società tra avvocati delle società di capitali con un limite ben definito, e la riforma prevede che **i 2/3 delle quote, dei diritti di voto e della partecipazione agli utili spettino ai soci avvocati**, i quali devono essere anche la **maggioranza negli organi di gestione**.

Il fine è evidente, evitare cioè che società che perseguono logiche di massimizzazione a breve termine del profitto, che sono mosse da finalità prettamente finanziarie e non sono vincolate agli obblighi di segretezza e deontologici che valgono solo per gli iscritti all'albo degli avvocati, possano influenzare le scelte delle società tra avvocati e snaturarne la funzione e l'agire con danno per la collettività.

L'Organismo Congressuale Forense ha ben chiara l'evoluzione tecnologica, le esigenze della modernità che impongono di stare al passo con i tempi e adeguare la normativa a quella di altri Paesi Europei, come Francia e Spagna, per non dire Inghilterra, ma ritiene imprescindibile che alcun rischio debba prospettarsi per la tutela dei diritti del cittadino e ciò può realizzarsi soltanto se viene garantita l'assenza di condizionamenti per l'attività del difensore da parte di centri di potere economici. Il difensore deve trovarsi in assenza di conflitti di interesse e ciò implica che l'avvocato sia indipendente finanziariamente da pubblici poteri e altri operatori che possano influenzarne l'operato e condizionarne le scelte in modo da mettere in pericolo il rispetto degli obblighi professionali e deontologici.



Ora, non vi è dubbio che le società di capitali non hanno obblighi deontologici e professionali, ma perseguono logiche di profitto, di mercato, che non hanno nulla a che vedere con l'attività intellettuale e la tutela dei diritti dell'individuo che caratterizza l'avvocato.

La fiducia del cittadino nell'avvocatura non passa dalla capacità di generare profitti, ma dalla libertà da qualunque condizionamento e dall'impossibilità che l'avvocato sia mosso da altri interessi che prevalgano sulla difesa del cliente.

E' per questo che l'OCF segnala che la norma che consente alla società tra avvocati di difendere il socio non professionista, in particolare la società di capitali che partecipa alle quote sociali, merita particolare attenzione e vada rafforzata con dettagliati decreti legislativi che rendano effettivo e insuperabile non solo il limite di partecipazione societaria e agli utili, individuato nel 33%, ma anche il riferimento alla *"misura non prevalente"* quale presupposto per consentire l'attività di difesa.

In particolare, poi, il raccordo tra i punti 9) e 11) dell'art. 2 lett. h) per come formulati nella legge delega, impone di tassativizzare la previsione con i decreti legislativi. Infatti, il limite di partecipazione del socio non professionista, fissato al 33 per cento per impedire una influenza dello stesso sulle scelte della società, impone poi di impedire che ci sia un risultato opposto, ossia una influenza esercitata sulla società in ragione dell'attività che la società tra professionisti svolge nell'interesse della società di capitali socia. Di conseguenza, la *"misura prevalente"* deve intendersi in linea con il limite della percentuale di quote massima che il socio non professionista può detenere ai sensi del punto 9). Al contrario, si determinerebbe una situazione per la quale sarebbe vanificata la riserva ai soci avvocati di 2/3 del capitale e il socio non professionista potrebbe esercitare per altra via una influenza superiore alle quote possedute.

E', poi, imprescindibile un rafforzamento nelle verifiche in merito al rispetto dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte delle società e che ciò avvenga in modo efficace anche dopo l'iscrizione, in modo da procedere alla cancellazione della società dall'albo in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti e mancato adeguamento.



In particolare, è necessario prevedere espressamente l'obbligo per la società di comunicare qualunque modifica dell'atto costitutivo, dei patti parasociali, del capitale sociale e dell'organo di amministrazione. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione deve portare a una procedura rigorosa di adeguamento in breve termine o di cancellazione.

E'preferibile che il controllo sulle società tra avvocati venga demandato ad apposito organo da prevedere. In alternativa, si dovrà curare la comunicazione di ogni variazione nelle partecipazioni societarie all'Ordine degli avvocati, in modo che il venir meno dei requisiti sia agevolmente controllabile e si agisca rendendo vani i tentativi di elusione, rispetto i quali vanno previste sanzioni efficaci.

Quanto alla difesa della società socia, seppur nei limiti della "*misura non prevalente*", devono prevedersi le ipotesi di conflitto di interessi.

E' chiaro che la tutela dell'interesse a scegliere liberamente il difensore di fiducia non può prevalere su situazioni di conflitto di interesse, come nel caso in cui lo studio difenda il socio di capitale in un conflitto interno alla società stessa.

Quindi, è ammessa la difesa in tutti i casi di coincidenza di interesse tra il socio di capitale e lo studio legale, come per esempio nei casi di difesa del socio di capitale nelle controversie che lo stesso ha con terzi. A tal proposito è necessario rafforzare la tutela in modo che non possano prevedersi compensi economici per la prestazione svolta che non siano in linea con quanto previsto dalla legge per i compensi professionali dell'avvocato.

Non è poi tollerabile che il socio di capitale tenti di influenzare le scelte difensive. Dovranno prevedersi sanzioni per la società di capitali che scorraggino iniziative del genere.

La responsabilità per i danni professionali arrecati, poi, è necessario veda la responsabilità solidale di tutti i soci.

La modernità esige studi tecnologicamente avanzati e in grado di finanziarsi per competere e offrire opportunità lavorative, ma al contempo i decreti legislativi dovranno rendere effettiva la tutela della indipendenza dell'avvocato da ogni influenza di poteri forti. L'amministrazione della giustizia deve



garantire la effettiva tutela dei diritti e così ispirare fiducia nel cittadino e anche a livello internazionale, ma ciò passa ineluttabilmente dalla libertà dell'avvocato. L'Ocf ritiene che contemperare le diverse esigenze e governare i necessari cambiamenti nel rispetto dei principi costituzionali e del diritto di difesa sia il segreto per garantire un ordinamento democratico e liberale.

Con i migliori e più cordiali saluti.

Il Coordinatore  
Avv. Fedele Moretti